

IN BREVE n. 040-2012
a cura di
Marco Perelli Ercolini

*riproduzione con citazione
della fonte e dell'autore*

DALLA CASSAZIONE

Occupazione presso altro datore di lavoro in malattia

E' legittimo il licenziamento del lavoratore che durante lo stato di malattia lavora presso un altro datore di lavoro, anche se per un solo giorno.

Infatti, che anche se "non sussiste nel nostro ordinamento un divieto assoluto per il dipendente di prestare attività lavorativa, anche a favore di terzi, durante il periodo di assenza per malattia", tuttavia un siffatto comportamento può integrare una giusta causa di recesso quando la nuova attività sia tale da "far presumere l'inesistenza dell'infermità addotta a giustificazione dell'assenza, dimostrando quindi una sua fraudolenta simulazione"; o ancora quando "l'attività stessa valutata in relazione alla natura ed alle caratteristiche dell'infermità denunciata ed alle mansioni svolte nell'ambito del rapporto di lavoro, sia tale da pregiudicare o ritardare anche potenzialmente la guarigione e il rientro in servizio del lavoratore".

Corte di Cassazione - sentenza numero 16375 del 26 settembre 2012

Fruizione dei permessi per assistenza a disabile

Con riferimento alla fruizione di permessi per assistenza del figlio handicappato, deve osservarsi che, un'adeguata tutela esige che all'assistenza continua da parte del genitore non lavoratore si aggiunga l'assistenza del genitore lavoratore per i tre giorni di permessi mensili previsti dalla legge, in quanto sussiste una ovvia esigenza di avvicendamento, almeno per quei tre giorni, del genitore non lavoratore.

Corte di Cassazione - sentenza numero 16460 del 27 settembre 2012

Licenziamento disciplinare: proporzionalità della sanzione espulsiva

L'irrogazione della massima sanzione disciplinare risulta giustificata solo in presenza di un notevole inadempimento degli obblighi contrattuali ovvero addirittura tale da non consentire la prosecuzione neppure provvisoria del rapporto. Spetta al giudice di merito procedere alla valutazione della proporzionalità della sanzione espulsiva rispetto alla condotta attribuita al lavoratore, secondo un giudizio che non è rinnovabile in sede di legittimità, bensì censurabile per vizio di omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione.

Corte di Cassazione - sentenza numero 16503 del 27 settembre 2012

Infortunio mortale in itinere - azione di regresso

Per l'infortunio mortale del dipendente, la proponibilità dell'azione di regresso nei confronti del datore di lavoro non è condizionata dal previo accertamento in sede penale della responsabilità del medesimo o di persona del cui operato questi debba civilmente rispondere, e neppure dal previo esame, da parte del giudice penale, del fatto causativo dell'infortunio, in quanto a tale accertamento può provvedere "incidenter tantum" anche il giudice civile.

Corte di Cassazione - sentenza numero 16474 del 27 settembre 2012

Licenziamento e immediatezza della contestazione

Il principio dell'immediatezza della contestazione dell'addebito deve essere inteso in senso relativo, potendo essere compatibile con un intervallo di tempo più o meno lungo nel caso in cui la valutazione dei fatti sia molto laboriosa e richieda uno spazio temporale maggiore. Pertanto, deve ritenersi legittimo il licenziamento per giusta causa del lavoratore sebbene tra l'ispezione e l'addebito disciplinare siano passati oltre cinque mesi, laddove sia stato comunque intimato in tempi accettabili rispetto alla complessità degli accertamenti.

Corte di Cassazione - sentenza numero 16809 del 3 ottobre 2012

INPS - CONTRIBUTI NON DOVUTI

In seguito alla rettifica di quanto indicato nel messaggio n. 9869 del 12 giugno 2012 - relativamente ai criteri da assumere a base per i termini di prescrizione in materia di rimborso di contributi indebitamente versati - l'Inps, con messaggio del 24 settembre 2012, n. 15279, fornisce ulteriori precisazioni in merito.

In particolare, i contributi versati seppur non dovuti per lavoratori dipendenti hanno una prescrizione quinquennale, pertanto trascorsi i cinque anni producono diritto alle prestazioni. Al contrario per i lavoratori autonomi (artigiani e commercianti) la contribuzione non dovuta va sempre rimborsata e, comunque, non produce alcun diritto alle prestazioni. Nella Gestione separata la prescrizione è quinquennale e una volta trascorsi i 5 anni, la contribuzione seppur non dovuta produce diritto alle prestazioni.

PENSIONI SEMPRE PIU' MAGRE

Sempre più bassi i coefficienti di trasformazione per il calcolo delle nuove pensioni col calcolo contributivo. Solo chi rimane al lavoro sino a 70 anni è parzialmente premiato.

Ulteriore penalizzazione è anche un montante rivalutato su un Pil negativo con una inflazione invece galoppante.

ETA'	DAL 1996 AL 2009	DAL 2010 AL 2012	DAL 2013 AL 2015
57	4,720	4,419 -6,39	4,304 -2,60
58	4,860	4,538 -6,63	4,416 -2,69
59	5,006	4,664 -6,83	4,535 -2,77
60	5,163	4,798 -7,07	4,661 -2,86
61	5,334	4,940 -7,39	4,796 -2,91
62	5,514	5,093 -7,64	4,490 -3,01
63	5,706	5,257 -7,87	5,094 -3,11
64	5,911	5,432 -8,10	5,259 -3,18
65	5,136	5,620 -8,41	5,435 -3,30
66	-	-	5,624
67	-	-	5,826
68	-	-	6,046
69	-	-	6,283
70	-	-	6,451

* col segno meno la variazione in termini percentuali rispetto ai precedenti valori

Il lavoratore che va in pensione a 60 anni recupererà il versato quando arriverà a 81 anni e qualche mese; andando in pensione a 65 recupererà il versato quando arriverà a 83 anni e qualche mese; chi invece va in pensione a 70 anni recupererà tutto il versato quando arriverà a compiere 85 anni e 6 mesi. Vivendo superando questi limiti saranno a spese della collettività. Ma la collettività sono stati in passato anche loro e lo siamo noi tutti che paghiamo le tasse, tasse che servono anche a questo scopo di solidarietà sociale. Inoltre quanti riusciranno ad arrivare a queste età? ed estinguendosi prima il diritto a pensione le somme non utilizzate a quanto ammontano?

Da tenere poi presente che i versamenti sono stati fatti a valore corrente nel potere di acquisto e che andando in pensione verrà invece acquisito un trattamento di valuta e non di valore...inoltre i versamenti contributivi effettuati sono agganciati al Pil e non alla svalutazione monetaria e troppo spesso i due valori sono divergenti.

PERMESSI ASSISTENZA DISABILI - DAL 1° OTTOBRE RICHIESTA SOLO ON LINE

L'INPS, con la circolare n. 117 del 27 settembre 2012, informa che è stata attivata la modalità di presentazione telematica delle domande di permessi per l'assistenza al familiare disabile in situazione di gravità, ex art. 33 della legge del 5 febbraio 1992, n. 104.

Dal 1 ottobre 2012 tali richieste dovranno essere presentate esclusivamente in modalità telematica attraverso uno dei seguenti canali:

- **WEB** - L'accesso al servizio Web per l'invio on line delle domande per i permessi retribuiti ai sensi della legge 104/1992 acquisite via internet avviene collegandosi al sito dell'INPS (www.inps.it). Il Cittadino richiedente deve essere in possesso del PIN dispositivo.
Il servizio è disponibile tra i servizi OnLine dedicati al Cittadino; in particolare, una volta effettuato l'accesso, il cittadino dovrà selezionare le voci "Invio Domande di prestazioni a Sostegno del reddito," - Disabilità - Permessi Legge 104/92";
- **Patronati** - attraverso i servizi telematici offerti dagli stessi;
- **Contact Center Multicanale** - attraverso il numero verde 803164.

IN ALLEGATO A PARTE - INPS Circolare n. 117 del 27.09.2012 (documento 156)

DA SOLE - 24 ORE - Risposte

Oro da investimento senza IVA

La gioielleria vende i lingotti d'oro in esenzione da IVA.

Le cessioni di oro, in lingotti, di purezza superiore a 995 millesimi (oro da investimento) sono esenti da IVA, ai sensi dell'articolo 10, numero 11 del DPR 633/1972.

11) le cessioni di oro da investimento, compreso quello rappresentato da certificati in oro, anche non allocato, oppure scambiato su conti metallo, ad esclusione di quelle poste in essere dai soggetti che producono oro da investimento o che trasformano oro in oro da investimento ovvero commerciano oro da investimento, i quali abbiano optato, con le modalità ed i termini previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 10 novembre 1997, n. 442, anche in relazione a ciascuna cessione, per l'applicazione dell'imposta; le operazioni previste dall'articolo 81, comma 1, lettere c-quater) e c-quinquies), del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, riferite all'oro da investimento; le intermediazioni relative alle precedenti operazioni. Se il cedente ha optato per l'applicazione dell'imposta, analoga opzione può essere esercitata per le relative prestazioni di intermediazione.

Per oro da investimento si intende:

- a) l'oro in forma di lingotti o placchette di peso accettato dal mercato dell'oro, ma comunque superiore ad 1 grammo, di purezza pari o superiore a 995 millesimi, rappresentato o meno da titoli;
- b) le monete d'oro di purezza pari o superiore a 900 millesimi, coniate dopo il 1800, che hanno o hanno avuto corso legale nel Paese di origine, normalmente vendute a un prezzo che non supera dell'80 per cento il valore sul mercato libero dell'oro in esse contenuto, incluse nell'elenco predisposto dalla Commissione delle Comunità europee ed annualmente pubblicato nella Gazzetta

Ufficiale delle Comunità europee, serie C, sulla base delle comunicazioni rese dal Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione e economica, nonché le monete aventi le medesime caratteristiche, anche se non comprese nel suddetto elenco.

Il cappotto termico è un'opera straordinaria

Trattandosi di un'opera di manutenzione straordinaria in base all'articolo 3 del DPR 380/2001, la realizzazione di un cappotto termico su un edificio residenziale è soggetta all'applicazione dell'IVA con aliquota al 10% (articolo 2 comma 10 della legge 191/2009 e circolare 71/E del 2000).

L'auto del dentista è luogo dell'attività

Nella disciplina contenuta nel Dpr 441/97, in tema di presunzione di acquisto e di cessioni, è stabilito che tra i luoghi dell'attività in cui debbono trovarsi i beni al fine di superare le presunzioni di cessione e di acquisto, rientrano anche i mezzi di trasporto nella disponibilità dell'impresa o del professionista (vedi anche circolare 193/98). Pertanto il dentista che ha due ambulatori nei quali svolge l'attività il trasporto in auto delle attrezzature da un ambulatorio all'altro, non deve tenere a bordo il Ddt (documento di trasporto) che giustifichi il possesso di tale attrezzatura.

IL VALORE DELLE LINEE GUIDA NELLA RESPONSABILITÀ MEDICA

da DoctorNews del 1 ottobre 2012 - Avv. Ennio Grassini

.....nell'esaminare il ricorso, la Corte di cassazione penale ha affrontato ampiamente la tematica relativa al valore delle linee guida e alle conseguenze derivanti dalla loro eventuale violazione, delineando importanti principi di riferimento in relazione alla rilevanza processuale dei parametri di riferimento provenienti dalla società scientifiche con la precisazione che la diligenza del medico non si misura esclusivamente attraverso la loro pedissequa osservanza.

Le linee guida non possono fornire indicazioni di valore assoluto ai fini dell'apprezzamento dell'eventuale responsabilità, sia per la libertà di cura che caratterizza l'attività del medico, sia perché, in taluni casi, la stesura delle stesse può essere influenzata da motivazioni legate al contenimento dei costi sanitari o perché sono obiettivamente controverse e non unanimemente condivise.

Il medico è sempre tenuto ad esercitare le proprie scelte considerando le circostanze peculiari che caratterizzano il caso concreto e la specifica situazione del paziente, nel rispetto della sua volontà, al di là delle regole cristallizzate nei protocolli medici.

La posizione di garanzia che assume nei confronti del paziente gli impone l'obbligo di non rispettare quelle direttive laddove esse siano in contrasto con le esigenze di cura di quest'ultimo. Pertanto, non vi potrà essere esclusione da responsabilità per il fatto che siano state seguite linee guida se il medico non abbia compiuto colposamente la scelta che in concreto si rendeva necessaria. L'adesione del sanitario a tali parametri non elimina neanche la discrezionalità insita nel giudizio di colpa, per cui il giudice resta libero di valutare se le circostanze concrete esigessero una condotta diversa da quella prescritta nei protocolli.

LE CASSE PRIVATIZZATE SONO FONDI SOSTITUTIVI DELL'A.G.O. ?

Con richiamo anche alla pubblicazione in G.U. (n. 227 del 28 settembre 2012 a pag. 98 e 99) dell'elenco 2012 delle amministrazioni pubbliche inserite dall'Istat nel conto economico consolidato con l'inclusione anche delle Casse di previdenza private, sembra essere valida ancora la

etichettatura di Fondi autonomi dei Professionisti quali forme di -Assicurazione obbligatoria sostitutiva- dell'A.G.O. (vedi "Le casse pensioni degli istituti di previdenza" di Ezio Attura) oppure le leggi della privatizzazione (in particolare il D.Lgs 509/1994), hanno cancellato tutto?

Va ricordato che la riforma degli Enti Previdenziali dei Liberi Professionisti prevede "l'esclusione dalle operazioni di fusione e di incorporazione degli enti pubblici di previdenza e assistenza che non usufruiscono di finanziamenti pubblici o altri ausili pubblici di carattere finanziario e la privatizzazione degli enti stessi, nelle forme dell'associazione o della fondazione, con garanzie di autonomia gestionale, organizzativa, amministrativa e contabile, ferme restandone le finalità istitutive e la obbligatorietà di iscrizione e contribuzione agli stessi degli appartenenti alle categorie di personale a favore dei quali essi risultano istituiti (articolo 1 comma 33 lettera a della legge 537/1993 numero 4)".

Ricordiamo che L'ENPAM è una fondazione di diritto privato.

FUNZIONE PUBBLICA - NO ALLA TRASFORMAZIONE DA TEMPO DETERMINATO A TEMPO INDETERMINATO DI UN DIRGENTE

Il Dipartimento della Funzione Pubblica con nota, prot. DFP n. 36924 del 14 settembre 2012, ha fornito un parere (negativo) all'Università degli Studi di Salerno, in merito alla possibilità di trasformazione del contratto di lavoro a tempo determinato di un Dirigente in contratto di lavoro a tempo indeterminato.

Lo stralcio della nota ministeriale:

"..... il reclutamento dei dirigenti, come previsto dall'articolo 28 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, non contempla la possibilità di bandire concorsi a tempo determinato, per l'accesso alla qualifica dirigenziale, e di trasformarli in contratti di lavoro a tempo indeterminato.

Riconoscere una facoltà di questo tipo alle amministrazioni pubbliche determinerebbe un contrasto con i principi di imparzialità e trasparenza a cui deve soggiacere l'attività amministrativa. Tale facoltà, infatti, sarebbe esercitata in modo meramente discrezionale dall'amministrazione con il rischio di determinare scelte personalistiche, valutate di volta in volta in relazione all'esito della procedura concorsuale a tempo determinato. Inoltre, per il reclutamento dei dirigenti, una tale possibilità confliggerebbe con i principi che regolano l'autonomia della dirigenza e la separazione di competenza tra il vertice politico e quello amministrativo.

Chiaramente, di fronte a tali principi fondanti l'azione amministrativa, va da sé che l'autonomia riconosciuta alle amministrazioni pubbliche di definire regolamenti concorsuali propri, ex articolo 70, comma 13, del citato d.lgs 165/2001, deve svolgersi nell'ambito del rispetto degli stessi, in coerenza con la Costituzione e la disciplina contenuta nella fonte di rango primario.

E' pertanto nulla, in quanto contraria a disposizioni imperative, la clausola del bando di concorso che consente all'amministrazione di procedere alla trasformazione del contratto di lavoro nel senso anzidetto.

Si richiama a completamento del quadro descritto il divieto generale di conversione del rapporto di lavoro da tempo determinato a tempo indeterminato di cui all'articolo 36, comma 5, dello stesso d.lgs 165/2001 che sancisce espressamente tale divieto di conversione. La disposizione, infatti, prevede che "*In ogni caso, la violazione di disposizioni imperative riguardanti l'assunzione o l'impiego di lavoratori, da parte delle pubbliche amministrazioni, non può comportare la costituzione di rapporti di lavoro a tempo indeterminato con le medesime pubbliche amministrazioni, ferma restando ogni responsabilità e sanzione.*

Alla luce di quanto detto, **non può che darsi risposta negativa al quesito formulato.**"

**IN ALLEGATO A PARTE - FUNZ. PUBBLICA nota DFP 36924 del 14.09.2012
(documento 157)**

PROROGA DICHIARAZIONE IMU

Un comunicato stampa del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 28 settembre 2012 conferma la proroga della dichiarazione IMU 2012, scaduta il 30 settembre con impossibilità

tecniche all'adempimento (mancanza della modulistica e delle istruzioni).
La nuova scadenza, ancora all'esame del Consiglio dei Ministri, non è ancora nota.
A breve sarà pubblicato in G.U. il decreto ministeriale che approva il modello di dichiarazione e le relative istruzioni di compilazione.

Ancora una volta il cittadino è suddito con tanti obblighi, senza nemmeno che gli siano fornite in tempo le indicazioni per rispettare gli adempimenti richiesti!

ASTENSIONE FACOLTATIVA - LEGITTIMO IL LICENZIAMENTO PER MANCATA COMUNICAZIONE

E' legittimo il licenziamento della lavoratrice madre in astensione facoltativa che non invia la richiesta di congedo all'Inps e per conoscenza al datore, così come stabilito dal decreto legislativo n. 151/2011: *"il genitore è tenuto, salvo casi di oggettiva impossibilità, a preavvisare il datore secondo le modalità e i criteri definiti dai contratti collettivi, e comunque con un periodo di preavviso non inferiore a quindici giorni"*.

In particolare *"la lavoratrice che intende esercitare la facoltà di assentarsi dal lavoro per il periodo di astensione facoltativa ha l'onere di darne preventiva comunicazione al datore di lavoro e all'istituto di assicuratore ove quest'ultimo sia tenuto a corrispondere la relativa indennità, precisando il periodo dell'assenza, che è frazionabile"*.

Corte di Cassazione sezione lavoro - sentenza numero 16746 del 2 ottobre 2012

PROPOSTE DI MODIFICHE AL DECRETO BALDUZZI

In sede di conversione del DL 158/2012 ecco alcune proposte di modifiche del decreto sanità.

E' previsto che la ricevuta fiscale rilasciata al paziente per una prestazione intramoenia debba riportare in via analitica tutte le voci inerenti la prestazione.

Tra gli emendamenti anche l'introduzione del limite massimo di 90 giorni per i pagamenti ai medici da parte delle Asl, l'abolizione del fatturato minimo di 12mila euro per svolgere l'intramoenia allargata e lo slittamento a fine anno per la ricognizione nelle Regioni per gli spazi disponibili per l'attività intramoenia.

FRANCOBOLLI - NUOVE EMISSIONI

Ortobotanico di Roma

Data di emissione il 28 settembre 2012

Ortobotanico di Catania

Data di emissione il 28 settembre 2012

Corte dei Conti

Data di emissione il 1 ottobre 2012

MONETE - NUOVI CONI ZECCA ITALIANA

5 Euro Ag Proof"150 Anniversario Corte dei Conti" € 68,00 (IVA Esente)

INAIL - RIVALUTAZIONE PRESTAZIONE ECONOMICHE PER INFORTUNIO SUL LAVORO e MALATTIE PROFESSIONALI

L'INAIL, con la circolare n. 49 del 2 ottobre 2012, informa che è stata approvata la rivalutazione

delle prestazioni economiche per infortunio sul lavoro e malattia professionale nel settore industriale, agricolo e per gli infortuni in ambito domestico a decorrere dal 1° gennaio 2012 e **per i medici radiologi e tecnici sanitari di radiologia autonomi a decorrere dal 1° luglio 2012.**

Di conseguenza, la circolare illustra i riferimenti retributivi per procedere alla prima liquidazione delle prestazioni, alla riliquidazione delle prestazioni in corso, nonché gli indirizzi operativi alle Unità territoriali ai fini della riliquidazione.

IN ALLEGATO A PARTE - INAIL Circolare n. 49 del 2.10.2012 (documento 158)

LITI PENDENTI COL FISCO - CHIUSURA DELLE LITI ULTRADECENNALI

Con la circolare 39/E, l'Agenzia fornisce chiarimenti sull'interpretazione autentica delle disposizioni contenute nel decreto "mille proroghe" (DI 216/2011) che, tra l'altro, proroga di ancora un anno, 31 dicembre 2013 anziché 31 dicembre 2012, l'attività residua della Ctc.

Obiettivo ridurre l'eccessiva durata dei processi tributari con particolare riferimento a quelli iniziati prima del 26 maggio 2000, e ancora pendenti presso la Commissione tributaria centrale alla data del 26 maggio 2010.

Interpretazione del Milleproroghe - L'articolo 29, comma 16-*decies*, del DI 216/2011 fornisce l'interpretazione autentica delle intenzioni del legislatore affermando che la chiusura automatica delle liti fiscali avviene anche se il Fisco aveva torto solo in parte nel giudizio di primo grado e la decisione viene ribadita nei successivi gradi.

La Corte di giustizia europea - Si è espressa, in favore della chiusura veloce delle liti fiscali datate, anche la Corte di giustizia europea che, tra l'altro, ha sancito la compatibilità della chiusura automatica con i principi comunitari in materia di Iva.

Liti pendenti in Corte di Cassazione - L'interpretazione fornita dal Milleproroghe riguarda solo le controversie pendenti presso la Commissione tributaria centrale.

Pertanto, nessuna innovazione è stata apportata alla definizione delle controversie ultradecennali pendenti in Cassazione, per le quali rimane necessaria la sconfitta totale del Fisco in tutti i gradi precedenti.

Chi ne può usufruire - La nuova interpretazione fornita dal DI n. 216 del 2011 ha efficacia retroattiva, e quindi si applica a tutte le controversie pendenti in Ctc al 26 maggio 2010. Non si applica, invece, alle controversie per le quali, alla data di entrata in vigore della nuova norma (28 febbraio 2012), è stata già depositata la decisione. In ogni caso, per usufruire della definizione automatica delle liti ultradecennali, la controversia deve rispettare i presupposti stabiliti dal DI n. 40 del 2010.

IN ALLEGATO A PARTE - AG.ENTRATE Circolare n. 39E del 2.10.2012 (documento 159)

CONTRATTI A TERMINE NELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

Il Dipartimento della Funzione Pubblica con nota, prot. DFP n. 37562/2012, ha fornito un parere alla Camera di Commercio di Torino in merito all'applicazione della normativa sui contratti a termine (D.L.vo n. 368/2001).

Il Dipartimento, inoltre, offre una panoramica sulla normativa dei contratti a tempo determinato nella pubblica amministrazione:

La normativa vigente, tuttavia, nel settore del lavoro pubblico trova applicazione il d.lgs. 368/2001.

Al d.lgs. 368/2001 rinvia, infatti, l'articolo 36, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 in materia di utilizzo di contratti di lavoro flessibile nel pubblico impiego.

In riferimento al contratto di lavoro a tempo determinato, il d.lgs. 368/2001 fissa specifici limiti temporali che possono essere così sintetizzati:

- a) la durata massima di un contratto di lavoro a termine per lo svolgimento di mansioni equivalenti non può essere superiore ai 36 mesi (art. 5, comma 4-*bis*);
- b) la proroga di un contratto di lavoro a termine può intervenire per una sola volta, con il consenso del lavoratore, quando la durata iniziale del contratto sia inferiore a tre anni e sia richiesta da ragioni oggettive e si riferisca alla stessa attività lavorativa per la quale il contratto è stato stipulato a tempo determinato (articolo 4, comma 1);
- c) la riassunzione a termine con il medesimo lavoratore non può avvenire entro un periodo di sessanta giorni dalla data di scadenza di un contratto di durata fino a sei mesi ovvero novanta giorni dalla data di scadenza di un contratto di durata superiore ai sei mesi (articolo 5, comma 3).

Ove ricorra la stessa fattispecie, detti limiti, fissati per evitare che vi sia un abuso nell'utilizzo dei contratti di lavoro a termine, trovano applicazione anche in riferimento al rapporto di lavoro pubblico, ferme restando le specificità di settore.

Tutto quanto ciò premesso, relativamente al quesito di cui al punto 1) si ritiene che, ai fini della disciplina sull'intervallo di tempo tra successivi contratti a tempo determinato di cui al d.lgs. 368/2001, si debba prendere a riferimento la data della riassunzione e non quella del contratto anteriormente stipulato tra le stesse parti. La riassunzione, infatti, comporta la stipula di un nuovo contratto con il rinnovato esercizio dell'autonomia negoziale delle parti e con l'instaurazione del nuovo rapporto di lavoro di talché è la data di sottoscrizione del nuovo contratto che rileva ai fini dell'individuazione della disciplina normativa applicabile, ivi compresa quella che prevede l'obbligo di rispettare un determinato lasso di tempo tra successivi contratti.

Un'interpretazione in senso diverso inciderebbe sul portato e sull'efficacia della disposizione che non precisa alcunché sulla decorrenza della norma prescritta.

Per quanto riguarda la fattispecie richiamata a conclusione del punto 1), laddove trattasi di soggetti collocati in graduatorie di concorsi diversi da quelli in esito ai quali sono già stati assunti, la stessa trova soluzione in considerazione delle precisazioni che seguono in riferimento al caso di cui al quesito del punto 2).

Relativamente al quesito da ultimo citato, occorre precisare che il superamento di un nuovo concorso pubblico a tempo determinato da parte del soggetto che ha già avuto un rapporto di lavoro a termine con l'amministrazione consente di azzerare la durata del contratto precedente ai fini del computo del limite massimo dei 36 mesi previsto dal d.lgs. 368/2001, nonché la non applicabilità degli intervalli temporali in caso di successione di contratti.

Conseguentemente, l'amministrazione può stipulare un contratto di lavoro a tempo determinato con il soggetto utilmente collocato nella graduatoria del concorso anche laddove l'interessato abbia già avuto contratti a termine con la stessa amministrazione, ancorché di durata complessiva corrispondente ai 36 mesi, e pure nel caso in cui tra i successivi contratti non sia ancora trascorso l'intervallo temporale previsto dalla disciplina normativa. Quanto detto, innanzitutto a garanzia degli articoli 51 e 97 della Costituzione, rispettivamente sul

libero accesso ai pubblici impieghi e sul principio del concorso. In particolar modo, dall'articolo 51 della Costituzione si desume il divieto di escludere un candidato, in possesso dei requisiti indicati nel bando, dalla partecipazione al concorso; maggiormente infondato sarebbe il diniego dell'assunzione del vincitore utilmente collocato in graduatoria a seguito del superamento del concorso.

Diverso sarebbe il caso in cui l'Ente intendesse stipulare un nuovo contratto a termine con il medesimo lavoratore utilizzando la graduatoria già impiegata per la sottoscrizione del primo contratto. Si tratta, cioè, del caso in cui il successivo contratto a tempo determinato venisse stipulato sulla base della medesima graduatoria di concorso.

In detta ipotesi, mancando il presupposto del superamento di un nuovo concorso, la riassunzione dovrà necessariamente avvenire nel rispetto degli intervalli di tempo a tal fine previsti dal d.lgs. 368/2001, così come modificati dalla legge 92/2012.

IN ALLEGATO A PARTE - FUNZ.PUBBLICA Circolare n. 37562/2012 (documento 160)